



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento dei servizi non essenziali con rimborso da parte dell'utente, erogati dal Servizio Caccia e Pesca

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale:

n. 34 del 12/09/2011

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Fornitura di servizi a rimborso

Articolo 3 - Criteri per la determinazione del rimborso

Articolo 4 - Istruttoria della domanda

Articolo 5 - Pagamenti

Articolo 6 - Norme transitorie e finali

Tabella A

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni che demanda alle pubbliche amministrazioni il compito di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un rimborso da parte dell'utente e l'ammontare del rimborso richiesto.

Art. 2 – fornitura di servizi a rimborso

I servizi erogati dal Servizio caccia e pesca per i quali richiedere un rimborso all'utenza sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

A tale elenco è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia e con le forme ritenute, di volta in volta, più convenienti per assicurare la migliore conoscenza da parte di tutti i cittadini.

Art. 3 – Criteri per la determinazione del rimborso

Il rimborso da parte degli utenti per ciascuna tipologia di servizi indicati all'art 2 è stabilito con deliberazione di Giunta Provinciale in riferimento ai costi sostenuti tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

L'ammontare del rimborso è determinato dalla somma del costo dei servizi erogati e della retribuzione oraria lorda del personale addetto.

Il rimborso è determinato per ogni singola richiesta o operazione.

I rimborsi richiesti all'utente sono aggiornati con cadenza biennale, con deliberazione della Giunta Provinciale, sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze, il servizio non possa essere effettuato o, se già iniziato, portato a compimento, la somma da addebitare è quella limitata all'importo delle spese sostenute dall'amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso, senza alcun diritto ad alcun tipo di indennizzo a favore del richiedente per il servizio non svolto.

Art. 4 - Istruttoria della domanda

I soggetti richiedenti i servizi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 devono inoltrare una specifica domanda al dirigente del Servizio interessato, di norma, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Gli uffici competenti cureranno la predisposizione di apposita modulistica comprensiva dell'indicazione del rimborso dovuto che è pubblicata sul sito della Provincia.

Art. 5 - Pagamenti

I rimborsi a carico dell'utenza per le prestazioni di cui all'art 2 devono essere versati anticipatamente all'espletamento delle stesse, con le modalità previste dal Regolamento Provinciale di contabilità.

L'importo versato deve essere comprovato mediante rilascio di idonea documentazione.

In caso di mancato pagamento entro i termini di cui al precedente comma 1, la prestazione non viene effettuata.

Art. 6 - Norme Transitorie e Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

TABELLA "A"

PRESTAZIONI NON RIENTRANTI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SOGGETTE A RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENTE

TIPOLOGIA
Autorizzazioni gare e manifestazioni di pesca sportiva
Autorizzazioni per Zone allenamento ed addestramento cani (Z.A.C.)
Rilascio parere per gare cinofile
Autorizzazioni Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.)
Rinnovo autorizzazione aziende faunistico venatorie
Autorizzazioni Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.T.V.)
Rinnovo autorizzazione aziende turistico venatorie
Partecipazione a corsi per cacciatori di selezione
Autorizzazione appostamenti di caccia fissi e temporanei